



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "L.Docimo"



Viale Italia ,103 - 87040 ROSE (CS)
Codice Fiscale 80003940782 - Codice Meccanografico CSIC80900L
Telefono 0984901068 - Fax 0984901068 -
E-Mail: csic80900L@istruzione.it
Pec csic80900L@pec.istruzione.it
Sito Web: www.istitutocomprensivorose.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO - "L. DOCIMO"-ROSE
Prot. 0002562 del 06/10/2022
VII (Uscita)

Ai Docenti

Al Dsga

Al Personale Ata

Ai Genitori

Sito web

Atti

OGGETTO: Fruizione dei permessi di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. alla luce del D. Lgs. N. 105/2022.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- Visto l'art. 33 della L. 104/92, come novellato dall'art. 24 della Legge 183/2010 e, da ultimo, dal D. Lgs. n. 105/2022;
- Vista la Circolare 13/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Visto il CCNL/Scuola 29/11/2007 e 2016/2018;
- Vista la Circolare n. 45 dell'INPS dell'1 marzo 2011;

fornisce le seguenti direttive per la fruizione dei permessi in oggetto.

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata all'istituto di titolarità, che provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativo. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104.

La scrivente, nei termini previsti dalla normativa vigente, provvederà ad emettere apposito Decreto valevole per l'a.s. in corso. Fino a tale momento, non potranno essere concessi i suddetti permessi.

Il dipendente deve formalizzare la richiesta dei benefici di cui sopra producendo la seguente documentazione:

– Domanda in carta semplice, nella quale dichiarare, tra l'altro, che a) l'assistito non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, cioè "strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa";

b) nessun altro familiare beneficia dei permessi di cui alla Legge 104/92 per lo stesso assistito ovvero che il richiedente fruisce dei permessi "alternativamente" con altro familiare (a fare data dal 13 agosto 2022, più soggetti aventi diritto possano richiedere l'autorizzazione a fruire dei permessi in argomento alternativamente tra loro, per l'assistenza alla stessa persona disabile grave – D.Lgs. n. 105/2022 in vigore dal 13/08/2022);

c) la convivenza ovvero l'assistenza "in atto e continuativa", anche non integrata dalla coabitazione, con l'assistito ("Deve, quindi, affermarsi che ai fini della fruizione dei permessi di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 3, così come modificata dalla L. n. 53 del 2000, occorre che l'assistenza al

parente o affine entro il 3 grado portatore di handicap, ancorchè non convivente, sia in atto, continuativa ed esclusiva” Cass. N. 9557/2010, conformi: Cass. sent. n. 27232 del 22.12.2014, Cass. Pen., Sez. II, n.24470/2017);

e alla quale allegare:

- a) certificazione anagrafica attestante il legame di parentela/affinità con l’assistito o eventuale autocertificazione;
- b) copia conforme all’originale del verbale della Commissione medica attestante lo stato di “disabilità grave” dell’assistito;
- c) dichiarazione del soggetto in situazione di disabilità grave - ovvero del suo tutore legale, curatore o amministratore di sostegno (allegare copia del decreto di nomina) -, nella quale viene indicato che il familiare presta l’assistenza prevista dalla legge.

Modalità di fruizione dei permessi di cui della legge 104/92

I permessi di cui all’art. 33, commi 3 o 6, della L. 104/92 e s.m.i. devono essere fruiti dal dipendente:

- in giornate non ricorrenti, salvo comprovate esigenze che non rendano “possibile” programmare una fruizione diversa;
- comunicati, salvo comprovate e improvvise esigenze, almeno tre giorni prima della fruizione;
- non per far fronte a necessità di tipo assistenziale (aiuto all’igiene, aiuto all’alimentazione, supporto personale), ma solamente per necessità di tipo ‘sanitario’ (Circolare n. 45 dell’INPS dell’1 marzo 2011).

Cronoprogramma dei permessi

Si precisa inoltre che, ai sensi della normativa vigente, coloro che fruiranno dei permessi in parola sono tenuti a produrre una programmazione mensile da presentare entro la fine del mese precedente. Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore potrà variare la giornata di permesso già programmata dandone comunicazione con congruo anticipo di almeno 3 giorni (comunque salve esigenze improvvise e documentate), per concordare preventivamente con l’Amministrazione le giornate di permesso, al fine di consentire l’organizzazione dei servizi e garantire il buon funzionamento dell’amministrazione.

Si allega modulistica (n. 4 allegati).

Le domande già inoltrate con la precedente modulistica sono ugualmente valide e le relative richieste di permesso saranno trattate alla luce delle novità legislative sopraggiunte.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Emilia IMBROGNO

(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n° 39/1993)